

Al tutti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Oggetto: rinvio ferie anno successivo

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che in molti Uffici sono state fornite al personale direttive perentorie (a voce, per e-mail o con atti dispositivi) sul numero massimo di giorni di ferie residue dell'anno 2026 rinviabili per motivi personali al 30 giugno 2027.

Tali direttive sono però palesemente in contrasto con le previsioni del vigente contratto Funzioni Centrali 2025-2027.

Al riguardo si evidenzia infatti che l'articolo 21 del CCNL FFCC 2025-2027 stabilisce che "in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione" e che in nessuna disposizione del CCNL viene indicato un limite massimo di giorni rinviabili, né viene riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di predeterminare il numero massimo di giorni di ferie rinviabili.

Il rinvio è quindi legato alle motivazioni personali del dipendente, senza tetto massimo, o può essere, al contrario, legato alle esigenze di servizio.

Semmai il CCNL prevede in capo all'Amministrazione il mero compito di monitoraggio nel corso dell'anno della fruizione delle ferie, prevedendone la riprogrammazione.

Difatti ".....ove si verifichino le ipotesi di cui ai commi 9 e 10, le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione...".

Qualunque esigenza del dipendente, purché motivata, può dar luogo quindi al rinvio all'anno successivo e non deve di certo trattarsi di impossibilità di fruizione da parte dell'interessato. Infatti, il concetto di ' motivate esigenze personali ' è sicuramente ampio e generico e, quindi, può ricomprendere ipotesi riconducibili alle più diverse motivazioni, non solo a quelle di impedimento oggettivo o soggettivo alla fruizione delle ferie; e, tanto meno, possono sussistere scale di valutazione delle stesse.

In tale contesto normativo, il diritto del dipendente non è quindi soggetto a valutazione da parte dell'Amministrazione in merito ai motivi addotti ai fini del rinvio, né tantomeno è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di richiedere al personale eventuale documentazione a sostegno della richiesta di rinvio.

In altri termini, l'Amministrazione non può in alcun modo entrare nel merito delle motivazioni addotte dal Lavoratore a supporto della richiesta di rinvio per motivi personali.

L'unica facoltà riconosciuta dal contratto all'Amministrazione è dunque quella di negare il rinvio, in base ad esigenze di servizio, che devono però essere sempre adeguatamente motivate, caso per caso.

Infine, vogliamo evidenziare con la presente che la Lavoratrice o il Lavoratore, anche successivamente alla presentazione del piano ferie, può legittimamente chiedere ed ottenere il rinvio per motivi personali (magari sopraggiunti) delle ferie già inserite nel piano ferie.

Nulla osta a che il Lavoratore possa quindi legittimamente comunicare in qualsiasi momento che non intende usufruire dei giorni indicati nel piano ferie, chiedendone il rinvio per motivi personali.

Per le ragioni sopra esposte si chiede agli Uffici in indirizzo di attenersi a quanto previsto dal CCNL FFCC 2025-2027, senza compiere forzature rispetto al dettato contrattuale, revocando con effetto immediato tutte le direttive eventualmente emanate al fine di predeterminare il numero massimo di giorni di ferie maturate nel 2026 rinviabili al 2027, nonché di astenersi dal richiedere al personale il dettaglio delle motivazioni alla base della richiesta di rinvio.

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti

Roma, 14 ottobre 2026

USB PI Agenzie Fiscali

Antonello De Vito

